

## XCVII.

## TORNATA DEL 18 MAGGIO 1903

## Presidenza del Presidente SARACCO.

**Sommario.** — *Congedi — Ringraziamenti — Presentazione di un disegno di legge — Coordinamento del disegno di legge: « Cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 179). Il senatore Baccelli Giovanni, presidente dell' Ufficio centrale, riferisce sulle proposte dell' Ufficio centrale che sono approvate — Seguito della discussione del progetto di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 195) — Senza discussione si approvano gli articoli dal 26 al 43, ultimo del progetto — Discussione di un ordine del giorno dell' Ufficio centrale — Parlano i senatori Carnazza-Puglisi, Lucchini Giovanni relatore, e presidente dell' Ufficio centrale ed il ministro di grazia e giustizia e dei culti — L'ordine del giorno è approvato — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 201) — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 202) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 203) — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 204) — Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-1902 » (N. 200) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: i ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti ed il sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Intervengono più tardi i ministri della guerra e degli affari esteri.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Il senatore Boccardo domanda 15 giorni di congedo per motivi di salute.

Il senatore Carta-Mameli domanda 15 giorni di congedo per motivi di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

**Ringraziamenti.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che sono pervenuti all' Ufficio di presidenza i ringraziamenti della famiglia del defunto senatore Devincenzi per le onoranze rese al suo congiunto.

## Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni vigenti intorno all'assistenza sanitaria, alla vigilanza igienica, ed all'igiene degli abitati nei Comuni del Regno ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dell'interno della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Coordinamento del disegno di legge: « Cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 179).

PRESIDENTE. Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanni Baccelli, presidente dell'Ufficio centrale, per riferire sul coordinamento del disegno di legge discusso nella seduta di sabato e che porta per titolo « Cancellerie e segreterie giudiziarie ».

BACCELLI GIOVANNI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'unico articolo al quale sia stata fatta qualche modificazione in ordine di coordinamento, è l'art. 14 del quale do lettura:

« Art. 14. Le dette Commissioni devono compilare alla fine di ogni anno un elenco di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie di cui sopra, e, tenuto presenti i precedenti di ciascuno e i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio, e quanto altro possa far prova della capacità, dell'operosità, della condotta del funzionario, gli assegnano il numero di punti che credono proporzionato al suo merito.

« Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti in quanto alla capacità, 10 in quanto alla operosità e 10 in quanto alla condotta del funzionario, e con voto orale e motivato, manifesta al presidente quanti punti stima giusti di assegnare per la capacità, quanti per la operosità e quanti per la condotta.

« Il presidente vota per ultimo.

« La somma totale dei voti dei commissari e del presidente, è annotata al margine del nome del funzionario ».

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito l'unico articolo al quale l'Ufficio centrale ha fatto qualche modificazione è l'art. 14.

Se nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

Seguito della discussione del progetto di legge:

« Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti » (N. 195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti ».

Il Senato ricorderà che nella seduta di sabato venne approvato l'art. 25.

Do lettura dell'art. 26.

## Art. 26.

I possessori di obbligazioni di una società commerciale che ha chiesto il concordato preventivo sono convocati separatamente dagli altri creditori.

Il termine stabilito dall'articolo 4 per la convocazione dei creditori può essere protratto fino a sessanta giorni.

(Approvato).

## Art. 27.

Il concordato potrà contenere condizioni speciali per le obbligazioni, avuto riguardo ai patti della loro emissione.

(Approvato).

## Art. 28.

I possessori di obbligazioni al portatore che intervengono all'adunanza devono presentare prima un elenco specificato delle obbligazioni da essi possedute rilasciato dalla cancelleria del tribunale, o dagli istituti di emissione del regno, o dagli istituti di credito nazionali o stranieri indicati nel decreto o nel provvedimento di cui all'articolo 6.

Da quest'elenco deve risultare che la cancelleria del tribunale o gli istituti suaccennati

hanno fatto sopra tutte le obbligazioni elencate la menzione che queste si trovano vincolate ad una procedura di concordato. Tale menzione potrà farsi anche a mezzo di una speciale timbratura.

Un elenco uguale dovranno presentare quei possessori di obbligazioni, anche nominative, che aderissero al concordato a termini dell'articolo 16.

(Approvato).

#### Art. 29.

Per l'approvazione della proposta di concordato deve concorrere l'adesione di tanti possessori di obbligazioni che rappresentino almeno i due terzi dell'ammontare complessivo delle obbligazioni emesse e non estinte.

Il verbale deve essere sottoscritto dagli aderenti intervenuti all'adunanza.

Sono inoltre valutate le adesioni spedite per lettera, accompagnate dall'elenco di cui al precedente articolo, anche se pervenute nei venti giorni dalla chiusura del processo verbale dell'adunanza, o entro i sessanta nel caso contemplato dal capoverso dell'articolo 26.

(Approvato).

#### Art. 30.

I dissidenti e gli aderenti possono nominare, seduta stante, chi rappresenti il rispettivo gruppo nel giudizio di omologazione del concordato, determinandone le facoltà ed eleggendo un domicilio collettivo per ogni comunicazione.

Queste deliberazioni sono prese dalla maggioranza per somma di ciascun gruppo, e, per avere efficacia, devono essere inserite nel processo verbale.

(Approvato).

#### Art. 31.

Le obbligazioni, rimborsabili per estrazione a sorte con somma superiore al prezzo di emissione, sono valutate in un importo equivalente al capitale che si ottiene riducendo al valore attuale, sulla base dell'interesse composto del cinque per cento, l'ammontare complessivo delle obbligazioni non ancora sorteggiate.

Il valore di ciascuna obbligazione è dato dal

quoziente che si ottiene dividendo questo capitale per il numero delle obbligazioni non estinte. Non si potrà in alcun caso attribuire alle obbligazioni un valore inferiore al prezzo di emissione.

Tutte le altre obbligazioni saranno regolate dall'articolo 851 del codice di commercio.

(Approvato).

#### Art. 32.

Sulla istanza di qualunque creditore, proposta mediante citazione entro un anno dalla pubblicazione della sentenza che omologò il concordato, potrà il tribunale annullarlo e dichiarare il fallimento del debitore se sia dimostrato che egli esagerò dolosamente il passivo o dissimulò una parte rilevante dell'attivo.

Nessun'altra azione di nullità del concordato è ammessa dopo la sua omologazione.

(Approvato).

#### Art. 33.

Nel caso contemplato dall'articolo precedente, i fideiussori, non partecipi della frode, sono liberati dalle obbligazioni assunte nel concordato, e cessano le ipoteche e le altre garanzie con esso costituite.

Tuttavia nè il debitore, nè i fideiussori possono ripetere quanto abbiano pagato in adempimento del concordato. I creditori insinueranno nel fallimento i loro crediti originari indicando le somme riscosse.

Se i creditori non riscossero una eguale quota del dividendo, oppure concorrono nuovi creditori, il trattamento di tutti dovrà essere pareggiato con i primi pagamenti o con le prime distribuzioni, salvo le cause legittime di prelazione.

In nessun caso sarà ammessa la ripetizione delle somme riscosse pel precedente concordato.

(Approvato).

#### Art. 34.

Non è ammessa domanda di risoluzione del concordato pel suo inadempimento.

Tuttavia, se dopo escussi i fideiussori ed sperimentate le altre garanzie costituite, il concordato non sia completamente eseguito,

ciascun creditore può chiedere la dichiarazione di fallimento del debitore inadempiente.

Dichiarato il fallimento, si applica la disposizione dei due ultimi alinea dell'articolo precedente.

(Approvato).

#### Art. 35.

Le disposizioni degli art. 864, 866 e 867 del codice di commercio, per quanto siano applicabili, sono estese rispettivamente al commissario giudiziale e ai creditori nella procedura di concordato preventivo.

(Approvato).

#### Procedura dei piccoli fallimenti.

#### Art. 36.

Il commerciante i cui debiti commerciali e civili non superano nel loro complesso le lire cinquemila, può chiedere al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione ha lo stabilimento commerciale, la convocazione dei propri creditori.

La presentazione della domanda produce gli effetti stabiliti negli art. 7, 8 e 9.

Il presidente nomina d'ufficio un commissario giudiziale, il quale compie le sue funzioni sotto la direzione del pretore nel cui mandamento il ricorrente esercita il suo commercio.

Il decreto presidenziale è comunicato immediatamente dal cancelliere al pretore ed al commissario.

(Approvato).

#### Art. 37.

Il pretore convoca i creditori e il commissario giudiziale per un'adunanza, da tenersi in pretura e alla sua presenza, non oltre trenta giorni dalla data del decreto.

Nell'adunanza il commissario giudiziale riferisce sulle condizioni economiche e sulla condotta del debitore.

Questi presenta le sue proposte di concordato.

Sorgendo contestazioni, il pretore procura di conciliarle. Non riuscendo, le risolve quale arbitro amichevole compositore.

Tutte le deliberazioni dei creditori sono prese

a maggioranza di voti e di somma come all'art. 14 e osservato il disposto dell'art. 15.

Sono valide e si computano nella maggioranza le adesioni spedite al pretore o al commissario giudiziale, per telegramma, del quale sia accertato il mittente, o per lettera.

(Approvato).

#### Art. 38.

Il verbale dell'adunanza, accompagnato da una relazione sulle cause e condizioni del dissesto economico del debitore, è trasmesso dal commissario giudiziale al procuratore del Re.

L'azione penale per bancarotta può essere esercitata soltanto pel titolo di bancarotta fraudolenta.

(Approvato).

#### Art. 39.

Il verbale di concordato, redatto dal cancelliere della pretura e pubblicato nei modi stabiliti dall'art. 912 del codice di commercio, è senz'altro esecutivo in confronto del debitore, dei coobligati e dei fideiussori. Al detto concordato si applica il secondo alinea dell'art. 25.

Nel caso che le proposte del debitore non siano accettate, la liquidazione e distribuzione dell'attivo è effettuata dal commissario giudiziale o dalla persona delegata dalle maggioranze dei creditori con le modalità determinate dalle medesime, o, in difetto, con quelle stabilite per la vendita volontaria dei beni dei minori.

L'onorario dovuto al commissario giudiziale è liquidato dal pretore e vi si applicano le norme dell'art. 24.

Se le proposte di concordato sono respinte; o il concordato è annullato nel termine e per motivi stabiliti all'art. 32; o vi è condanna per taluno dei reati previsti nel capoverso dell'articolo 816 del codice di commercio, il debitore è considerato fallito.

(Approvato).

#### Art. 40.

Se durante la procedura e prima della votazione del concordato risulta che il passivo è superiore alle lire cinquemila il pretore rimette la conoscenza dell'affare al tribunale.

Questo, sentito il debitore in camera di consiglio, provvede in conformità degli articoli 3, 4 e 10.

(Approvato)

Art. 41.

Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

(Approvato).

Disposizioni comuni.

Art. 42.

Con l'attuazione della presente legge restano abrogate le disposizioni del codice di commercio relative alla moratoria e non saranno più soggetti alla procedura del fallimento i commercianti i cui debiti complessivi non superano le lire cinquemila.

Se nondimeno venga domandata la dichiarazione di fallimento del commerciante che non abbia chiesta la convocazione dei propri creditori ai sensi dell'articolo 1 o 36, il tribunale, ove risulti che il passivo non superi le lire cinquemila, provvede in conformità dell'articolo 36.

Se poi il fallimento venga dichiarato ed in seguito risulti che le passività non superano le lire cinquemila può in qualunque momento essere revocato sopra ricorso del fallito, del curatore e di ogni interessato. La sentenza di revoca è pubblicata nei modi prescritti per la sentenza dichiarativa del fallimento. In essa il tribunale nomina il commissario giudiziale e ordina sieno consegnate a questo tutte le carte riferibili al fallimento esistenti presso la cancelleria od il curatore.

La sentenza di revoca è inappellabile.

(Approvato).

Art. 43.

Chi abbia ottenuto una moratoria anteriore alla dichiarazione del fallimento ha facoltà di adottare il procedimento regolato dalla presente legge, ove ne concorrano gli estremi e purchè all'applicazione della medesima non sia scorso il termine pel quale la moratoria è stata concessa.

Ai fallimenti già domandati o dichiarati nel

giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, le cui passività non superano le lire cinquemila, si applicano le disposizioni del secondo e terzo alinea dell'articolo 42.

Nei detti fallimenti l'azione penale per bancarotta semplice non può esser proseguita e le condanne inflitte per questo reato rimangono prive di effetto.

(Approvato).

Prima di procedere alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto, debbo dar lettura del seguente ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo del Re ad iniziare senza ritardo gli opportuni studi allo scopo di concretare e presentare un progetto di legge che istituisca e regoli una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti ».

Il ministro guardasigilli nella seduta dell'altro ieri ha dichiarato che accettava quest'ordine del giorno; quindi do facoltà di parlare al senatore Carnazza-Puglisi che si è iscritto per parlare su di esso.

CARNAZZA-PUGLISI. Ho chiesto la parola sull'ordine del giorno presentato, perchè l'Ufficio centrale ha fatto suo quello che fu presentato nell'altro ramo del Parlamento.

Io particolarmente non mancai di presentare le mie difficoltà all'egregio guardasigilli ed al mio amico il presidente dell'Ufficio centrale.

Gentilmente l'onorevole guardasigilli mi rinviò alle dichiarazioni dal medesimo fatte nell'altro ramo del Parlamento, le quali effettivamente, se non in tutto, mi permetta che lo dica, in parte, servivano ad appagare il mio desiderio. Ho trovato anche più arrendevole l'onorevole presidente dell'Ufficio centrale; non di meno mi permetto di pregare l'onorevole guardasigilli perchè voglia ripetere al Senato quelle dichiarazioni non solo, ma anche aggiungere qualche cosa di più, perchè ritengo che l'obbietto della questione sia tale da legittimare, se non altro, il mio desiderio.

L'ordine del giorno, sotto modeste sembianze, a mio debole intendimento, tende alla risoluzione di una grave questione che come nuova si è voluta sollevare oggi, mentrechè, effettivamente, potrei dire e dimostrare che non abbia nulla di novità.

Ma ciò che m'interessa, e ciò che credo in-

teressi al Senato nel votare l'ordine del giorno è l'idea che il concordato, legge che è stata votata, se si considera anche come mezzo di esecuzione collettiva verso o contro i commercianti, tale non fosse considerata e tale non dovesse riguardarsi verso e contro coloro i quali hanno esclusivamente delle obbligazioni civili. In altri termini che il concordato non si applichi alla materia civile.

L'egregio ministro nell'altro ramo del Parlamento limitò le sue dichiarazioni assicurando la Camera che il concordato non sarebbe abilito nell'interesse del commercio; ed io posso essere pienamente d'accordo con lui in questo. Egli fece anche intravedere che il concordato non avrebbe potuto e non potrebbe in certo modo anche applicarsi ai debitori civili, ma havvi una parola che secondo me può indurre in equivoco. Quindi io prego l'onor. guardasigilli a volerci rassicurare nel senso che, come egli è pienamente convinto che il concordato sia istituito nell'interesse del commercio e dei commercianti e come tale da conservarsi, forse anche migliorandosi nel costoro interesse, dall'altro canto non possa e non debba applicarsi nelle materie civili, non possa e non debba applicarsi a coloro specialmente che esercitano l'industria agricola che non è affatto un atto di commercio. Questa industria riguarda atti di natura giuridica perfettamente distinta e separata: la quale non ammette che sia regolata dai principî direttivi dell'industria commerciale.

L'applicare le medesime regole all'uno e l'altro fatto giuridico per me sarebbe un grave errore e siccome nell'attualità si è annunciata l'idea d'un Codice unico, io non vorrei che quest'ordine del giorno potesse servire di addentellato per far dire che il potere legislativo ha manifestato, anche a proposito di questo disegno di legge, il concetto di voler unificare le leggi che regolano questi due rami diversi dell'industria.

Pertanto mi auguro che l'onor. ministro voglia assicurare il Senato, come ha assicurato l'altro ramo del Parlamento, che solo ripeto, il concordato sarà conservato nell'interesse esclusivo del commercio, ma che altresì non sarà applicato nè nell'interesse dell'industria agricola, nè in generale agli affari civili.

LUCCHINI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUCCHINI GIOVANNI, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. Io sono lietissimo di parlare oggi, non fosse altro perchè dopo una discussione abbastanza lunga, sarà questa la prima volta che mi trovo d'accordo con l'egregio collega Carnazza-Puglisi. Che la questione inclusa nell'ordine del giorno già votato dalla Camera dei deputati sia tutt'altro che nuova è cosa conforme a verità; io stesso nella mia precedente relazione al Senato, ho citato come e quando nacque e ricordai la discussione importante svoltasi alla Camera e sostenuta specialmente dal compianto deputato Varè.

Le convinzioni del deputato Varè erano in questo argomento assai radicali, perchè egli domandava nientemeno che l'identità di procedimento tanto contro il debitore commerciante quanto contro il debitore non commerciante. Ora su questo punto io non esito a schierarmi con l'egregio senatore Carnazza-Puglisi, perchè io pure sono d'avviso che la natura dell'obbligazione sia sostanzialmente diversa allorchè si tratta di debitore civile piuttosto che di debitore commerciante e basterebbe a giustificare codesta opinione l'osservazione che, in massima, il commerciante lavora sul credito e sui capitali altrui, mentre invece il debitore civile, d'ordinario, vive esclusivamente sul patrimonio o suo o sul suo lavoro personale, in altre parole vive coi suoi denari...

Voci. Se li ha...

LUCCHINI GIOVANNI, *relatore e presidente dell'Ufficio centrale*. Se li avrà o non li avrà questa è un'altra questione, certo è che il commerciante spessissimo si presenta come gestore della ricchezza altrui, mentre tale non è la sfera d'attività del non commerciante, perciò sono perfettamente d'accordo con il senatore Carnazza-Puglisi nel ritenere che identità di procedura non ci debba essere. Ma egli a sua volta consente con me che le spiegazioni date dal ministro guardasigilli alla Camera suonano precisamente in questo senso.

Infatti che cosa rispose il ministro guardasigilli alla Camera? Rispose con queste precise parole, che io mi permetto di leggere al Senato perchè mi pare che così la discussione sarà molto agevolata.

« L'onor. Landucci », disse il ministro guardasigilli, « non ha svolto il suo ordine del giorno,

ma se dovessi intenderlo nel suo significato letterale, mi sorgerebbe il dubbio che miri alla soppressione del fallimento coll'istituzione di un giudizio di concorso comune a tutti i cittadini. Se avesse, come pare, questo senso mi sarebbe difficile accettarlo ».

Dunque su questo punto siano perfettamente d'accordo tutti e tre, il ministro, il senatore Carnazza Puglisi e il senatore Lucchini. Viene ora un secondo punto accennato dal senatore Carnazza-Puglisi se cioè si deva o non si deva estendere al debitore non commerciale il nuovo istituto che abbiamo creato. E qui il senatore Carnazza-Puglisi vi dice: Guardatevi bene dal farlo perchè potrebbe essere pericoloso, anche se voi voleste limitare questa estensione al solo debitore civile agricolo.

Ebbene, nemmeno questa è questione nuova, tutt'altro, e il senatore Carnazza-Puglisi sa meglio di me che ci è qualche valentissimo commercialista il quale invece sostiene l'opportunità, o meglio la necessità, di estendere l'istituto del concordato agli agricoltori perchè, dice codesto egregio commercialista, è inutile negare o illudersi, oggi l'agricoltura, se fatta razionalmente e modernamente, non può essere altro che industria. Il vasto campo su cui essa deve esplicarsi, il bisogno di macchine costose, di anticipazioni di capitali le imprimono tutto il carattere industriale e commerciale.

D'altra parte è anche vero che gli agricoltori o almeno taluni agricoltori si mostrarono molto esitanti, trepidanti anzi, di fronte a questa proposta, specie perchè essi sono convinti che quando l'agricoltore sarà parificato al commerciante gli riuscirà assai più difficile trovar fiducia e credito. Questo parmi il concetto fondamentale. Ora io nulla voglio affermare o negare in proposito, non sono nè abbastanza agricoltore, nè abbastanza industriale per pronunciare un giudizio assoluto sopra una questione, la quale esige specialmente conoscenza piena e pratica degli affari. Però se interpreto bene il pensiero del ministro guardasigilli mi pare che nella sua risposta al deputato Landucci non ci sia una manifestazione di simpatia verso questa estensione, piuttosto una espressione di antipatia. Infatti così parlò il ministro: se l'ordine del giorno Landucci ha quel significato, cioè ha il senso di studiare se si possa estendere la presente legge ai non commercianti e

specialmente agli agricoltori, come fu domandato e proposto un'altra volta e come accennai nella mia relazione, non esiterei di accettare l'ordine del giorno che potrà essere argomento di studi ed eccitamento a nuove riforme. Resta sempre però che il ministro guardasigilli non ha fatto altro che accettare un tema di studi e non ha punto pronunciato il suo giudizio in proposito.

Ciò posto, l'Ufficio centrale non ha difficoltà di accettare l'interpretazione che il guardasigilli ha dato all'ordine del giorno Landucci, perchè l'Ufficio centrale si preoccupa soltanto di una cosa ed è questa: egli vuole che anche i creditori civili abbiano una procedura collettiva di esecuzione che tuteli i reciproci interessi.

In questo campo io spero aver consenziente l'egregio senatore Carnazza-Puglisi, al quale non possono essere ignote le enormità che oggi avvengono per difetto appunto di questa procedura collettiva.

Non fosse altro, a tutti è noto il fatto che basta che ci sia un creditore più furbo degli altri, più sollecito e poco leale, perchè costui, in una procedura di questa specie, giunga ad impossessarsi di tutti o della maggior parte dei beni del debitore con danno gravissimo di tutti gli altri creditori.

Ora bisogna cercare di riparare a questo guaio che offende non solo la giustizia, ma anche la moralità, e si potrà ripararlo, se non con un progetto di legge, con una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti.

Credo inutile discutere più a lungo, perchè, se il tema è seducente, non è propizia l'ora, soltanto dirò all'egregio senatore Carnazza-Puglisi che noi veneti, usciti dal regime austriaco, dobbiamo purtroppo constatare che l'Austria, in fatto di leggi amministrative e anche d'ordinamenti giudiziari, precorreva di molto, ma molto, le leggi e gli ordinamenti del nostro Regno. Ad esempio ricordo, quantunque fossi allora giovanissimo, e non avessi nemmeno cominciato ad esercitare l'avvocatura, che nel Veneto c'era un procedimento speciale di carattere collettivo, col quale anche i creditori civili, entro certi limiti, trovavano garantito il loro diritto. Era un procedimento difettoso anche quello, certo è però che sarebbe preferibile averlo, piuttosto che non aver niente come è il caso nostro.

Io, a nome dell'Ufficio centrale, non saprei quali altri schiarimenti dare; mi lusingo di avere soddisfatto anche l'egregio senatore Carnazza-Puglisi, e se il ministro guardasigilli accetterà il nostro ordine del giorno come ha accettato quello dell'onor. Landucci alla Camera, sia pure con le stesse interpretazioni, restrizioni ed estensioni, l'Ufficio centrale sarà a sua volta pienamente soddisfatto.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Le spiegazioni date dal relatore intorno all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale sono in armonia colle dichiarazioni che feci alla Camera rispetto a un identico ordine del giorno presentato dall'onor. Landucci.

Farei opera superflua se mi trattenessi a dare maggiori schiarimenti in proposito, nè l'onorevole senatore Carnazza-Puglisi vorrà che io esponga con quali intendimenti o con quali concetti io intenda por mano agli studi che ho promesso di compiere per vedere se e entro quali confini si possano concretare in proposte legislative i concetti espressi in quell'ordine del giorno, anche secondo il significato che gli attribui nell'accettarlo.

Qualunque sieno le mie opinioni personali, devo tenere conto di un complesso di considerazioni, come io già dissi alla Camera, con le parole che il relatore non ha ricordato. Anzi in quella occasione, pur non opponendomi recisamente al pensiero di estendere alle industrie agricole l'istituto di cui discutiamo, soggiunsi ed avvertii che quanto è espressione di voti scientifici non sempre pienamente corrisponde alle condizioni reali, e talvolta precorre i tempi. E ciò dissi calcolatamente, perchè la scienza, che volge lo sguardo verso aspirazioni e perfezioni ideali, precorre spesso l'avvenire: avvenire che può essere lontano o vicino secondo la diversa maturità del tempo. Sta al senno ed alla prudenza del legislatore di attuare prima o poi, di affrettare o ritardare i postulati e i desiderî della scienza nelle riforme degli istituti giuridici.

Quindi, ripeto che, accettando l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, non posso che farlo con le riserve e le dichiarazioni che feci all'altro ramo del Parlamento.

CARNAZZA-PUGLISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARNAZZA-PUGLISI. Ringrazio l'onor. ministro e l'egregio presidente dell'Ufficio centrale per le dichiarazioni fatte.

L'ordine del giorno suona pertanto che il Governo studierà, ma intanto si riserva ogni e qualunque sua opinione. Ogni e qualunque apprezzamento sulle diverse opinioni in altri termini lascia il tempo che trova, e su di questo siamo perfettamente d'accordo.

Giacchè ho la parola, mi permetta poi l'egregio relatore che io gli dica che quando si parla di procedimento collettivo, anche noi nell'antico reame delle Due Sicilie avevamo un procedimento collettivo per un decreto del 1824 che riguardava una categoria speciale di creditori, ma la nuova legge, e non la legge italiana, ma il Codice francese, mandò a monte tutti questi diversi sistemi.

La questione grave per cui io sono lieto di avere ottenuto le fatte dichiarazioni riguarda il procedimento collettivo in materia commerciale, che non mi sembra esatto, potersi o doversi adottare nelle materie civili. Del resto restando la questione impregiudicata non mi resta che ringraziare l'onor. ministro e l'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del ministro, dell'Ufficio centrale e del senatore Carnazza-Puglisi non rimane che porre a partito l'ordine del giorno.

Lo rileggo:

« Il Senato invita il Governo del Re ad iniziare senza ritardo gli opportuni studi allo scopo di concretare e presentare un progetto di legge che istituisca e regoli una procedura collettiva di esecuzione anche per i non commercianti ».

Coloro che approvano questo ordine del giorno sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà votato più tardi a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della**



LEGISLATURA XXI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1903

spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903 » (N. 201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per « Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di darne lettura.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 17,930 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-1903, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti per somma eguale in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903.**

**Maggiori assegnazioni.**

Cap. 3. — Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti . . . . .	L. 7,000
» 7. — Acquisto di libri e pubblicazioni diverse per uso degli Uffici amministrativi del Ministero, o per essere distribuiti o dati in dono ad Uffici dipendenti, ad associazioni ed istituzioni diverse. — Acquisto ed abbonamento a giornali, riviste e pubblicazioni affini di qualsiasi natura . . . . .	» 10,000
» 56. — Boschi - Stipendi, indennità ed assegni ( <i>Spese fisse</i> ) . . . . .	» 930
Totale . . . . .	L. 17,930

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. 14. — Spese di stampa per diffondere i riassunti delle pubblicazioni del Ministero aventi carattere di speciale utilità pratica . . . . .	L. 10,000
» 35. — Sussidi a cattedre ambulanti ed a scuole governative, provinciali e comunali o ad altri istituti che impartiscono l'insegnamento agrario ambulante. Posti e borse di studio presso le cattedre ambulanti di agricoltura . . . . .	» 1,000
» 36. — Sussidi e incoraggiamenti a consorzi agrari di acquisto, di produzione e di vendita . . . . .	» 3,000
» 38. — Studi sperimentali sul bestiame - Consiglio zootecnico . . . . .	» 2,000
» 54. — Razze equine - Foraggi . . . . .	» 1,000
» 62. — Spese per l'applicazione della legge forestale e della legge sui beni incolti dei Comuni; locali, mobili, casermaggio, armi, munizioni, cavalli, trasporti, industrie forestali . . . . .	» 930
Totale . . . . .	L. 17,930

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge composto di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 202).**

PRESIDENTE. Ora passeremo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato, n. 202).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno domanda la parola, la discussione generale è chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di L. 629,000 e le diminuzioni di stanziamento per somma eguale sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

#### **Tabella di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903.**

##### Nuove e maggiori assegnazioni.

Cap. 7.	Spese d'ufficio . . . . .	L.	26,000
» 8.	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali . . »		3,000
» 10.	Spese di stampa e per la pubblicazione del bollettino ufficiale del Ministero. — Premi ai funzionari autori delle migliori monografie tecniche ed amministrative. . . . »		28,000
» 11.	Provvista di carta ed oggetti di cancelleria . . . . »		5,000
» 20.	Provvista e riparazione di mobili ed strumenti geodetici, restauro ed adattamento dei locali ad uso degli uffici del Genio civile (art. 28 della legge 5 luglio 1882, n. 874). »		5,000
» 22.	Spese per indennità di visite e di traslocazioni. . . . »		35,000
» 27.	Salario ai cantonieri delle strade nazionali (Spese fisse). — Indennità diverse e sussidi ai detti cantonieri . . . »		16,000
» 28.	Indennità a diversi comuni per la manutenzione di tronchi di strade nazionali che ne attraversano gli abitati a mente dell'art. 41 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F »		3,000
» 32.	Sussidi ai comuni e consorzi per opere pubbliche ai termini dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F »		70,000
» 39.	Opere idrauliche di 2ª categoria. — Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse). . . . . »		3,000
» 48.	Spese casuali per studi e provvedimenti relativi alle opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria e al buon regime dei fiumi e torrenti e per sussidi a minori opere di difesa »		7,000

Cap. 52. Agro romano. Personale addetto alle macchine idrovore, alla custodia ed alla sorveglianza delle opere di bonifica.	
Stipendi e indennità diverse (Spese fisse) . . . . . »	5,000
» 53. Manutenzione e riparazione dei porti . . . . . »	50,000
» 58. Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali »	90,000
» 60. Stipendi e indennità fisse al personale subalterno ordinario pel servizio dei fari (Spese fisse). . . . . »	7,000
» 62. Concorso dello Stato per opere straordinarie nei porti di 4ª classe della seconda categoria (art. 23 del testo unico della legge sui porti e fari approvato con Regio decreto del 2 aprile 1885, n. 3095). . . . . »	30,000
» 72 <i>quater</i> . Spese per la Commissione incaricata dello studio di riforme da apportarsi alla legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> . . . . . »	5,000
» 280 <i>ter</i> . Saldo delle somme dipendenti da vertenze relative alla costruzione del porto di Reggio Calabria (legge 14 agosto 1870, n. 5822), alle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Genova (leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519), e alla sistemazione del porto di Lido (legge 1º agosto 1887, n. 4838). . . . . »	236,000
» 299 <i>ter</i> . Studi relativi a progetti di nuove strade ferrate . . »	5,000
	L. 629,000

**Diminuzioni di stanziamento.**

Cap. 1. Ministero. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . . L.	10,000
» 18. Genio civile. Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . . »	200,000
» 23. Spese diverse pel Genio civile . . . . . »	30,000
» 30. Concorsi per rinnovazione del pavimento dei tronchi di strade nazionali compresi entro gli abitati ai termini dell'art. 42 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> »	10,000
» 35. Opere idrauliche di 1ª categoria. Assegni ai custodi, guardiani e manovratori (Spese fisse). . . . . »	2,000
» 40. Opere idrauliche di 2ª categoria. Fitti e canoni (Spese fisse) »	5,000
» 42. Casuali pel servizio delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e di altre categorie per la parte con quelle attinente. »	16,000
» 46. Opere idrauliche di 4ª categoria. Concorso dello Stato giusta l'art. 98 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173 . . . . . »	15,000
» 47. Opere idrauliche di 5ª categoria. Sussidi giusta l'art. 99 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , modificata con la legge 30 marzo 1893, n. 173. . . . . »	75,000
» 54. Escavazione ordinaria dei porti . . . . . »	250,000
» 55. Indennità, competenze diverse e sussidi al personale ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione ordinaria dei porti. . . . . »	16,000
	L. 629,000

## Art. 2.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire duecentotrentaseimila (L. 236,000) da iscriversi in uno speciale capitolo (280 *ter*) nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903 con la seguente denominazione: « Saldo delle somme dipendenti da vertenze relative alla costruzione del porto di Reggio Calabria (legge 14 agosto 1870, n. 5822), alle opere di sistemazione e di ampliamento del porto di Genova (leggi 9 luglio 1876, n. 3230, e 3 luglio 1884, n. 2519) e alla sistemazione del porto di Lido (legge 1° agosto 1887, n. 4838) ».

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:**  
« Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 » (N. 203).

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903 ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.\*

Sono approvate le maggiori assegnazioni di L. 549,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

**Tabella di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.**

## Maggiori assegnazioni.

Cap. 2. Ministero. Retribuzione ordinaria e straordinaria agli scrivani ed inservienti giornalieri. . . . .	L.	12,800
» 2 bis. Ministero. Personale straordinario. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) . . . . .	»	200
» 3. Assegni e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti . . . . .	»	7,000
» 4. Ministero. Spese d'ufficio . . . . .	»	60,000
» 5. Ministero. Manutenzione, riparazione ed addattamento dei locali . . . . .	»	11,000
» 9. Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	»	30,000
» 16. Spese di stampa . . . . .	»	22,000
» 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria . . . . .	»	18,000
» 19. Compensi e gratificazioni agli impiegati dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari . . . . .	»	4,000
» 24. Spese casuali . . . . .	»	30,000
» 30. Archivi di Stato. Manutenzione dei locali e del mobilio . . . . .	»	5,000
» 36 bis. Gazzetta Ufficiale del Regno. Personale. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) . . . . .	»	400

Cap. 48. Indennità ai componenti le Commissioni sanitarie, al Consiglio superiore di sanità e ai Consigli provinciali sanitari »	30,000
» 50. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	4,000
» 52. Spese varie per i servizi della sanità pubblica. Medaglie ai benemeriti della salute pubblica . . . . . »	5,000
» 53. Manutenzione del fabbricato di Sant' Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica . . . . . »	5,000
» 56. Stazioni sanitarie. Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio assunto in via temporanea »	5,000
» 62 bis. Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) . . . . . »	1,500
» 67. Gratificazioni agli impiegati, agli ufficiali, alle guardie di città e ad altri agenti di pubblica sicurezza, nonchè agli uscieri ed ai commessi di questura e di sezione, al personale di altre amministrazioni ed a privati cittadini, per concorso nell'arresto di malfattori e per altri servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Premi per arresto di latitanti e per sequestro d'armi. »	12,000
» 68. Indennità di soggiorno ad ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica destinati in località di confine, oppure isolate e malsane . . . . . »	200
Cap. 72 ter. Servizio sanitario ed istruzione delle guardie di città. Personale. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) »	3,000
» 78. Spese di trasporto, abiti alla borghese, lanterne, ed altre relative per i reali carabinieri . . . . . »	5,000
» 83 bis. Carceri. Personale aggregato. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) . . . . . »	1,900
» 85. Carceri. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari. Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica . . . . . »	6,000
» 95. Carceri. Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio . . . . . »	200,000
» 97. Carceri. Provvista e manutenzione dei veicoli per il trasporto dei detenuti e spese accessorie . . . . . »	5,000
» 100. Carceri. Servizio delle manifatture. Mercedi ai detenuti lavoratori e gratificazioni straordinarie . . . . . »	50,000
» 101. Carceri. Servizio delle manifatture. Retribuzioni e gratificazioni ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie . . . . . »	15,000
Totale . . L.	549,000

## Diminuzioni di stanziamento.

Cap. 6. Consiglio di Stato. Personale. (Spese fisse) . . . . . L.	3,000
» 6 bis. Consiglio di Stato. Personale. Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse) . . . . . »	2,000
» 33. Amministrazione provinciale. Spese d'ufficio. (Spese fisse) »	2,000
» 37. Gazzetta Ufficiale del Regno e foglio degli annunci nelle provincie. Spese di stampa e di posta . . . . . »	10,000
» 45. Medici provinciali. Stipendi ed indennità. Personale. (Spese fisse) . . . . . »	14,000
» 54. Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti. Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti. . . . »	5,000
» 58. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie. Personale. (Spese fisse) . . . . . »	6,000
» 62. Ufficiali ed impiegati di sicurezza pubblica. Personale. (Spese fisse) . . . . . »	100,000
» 64. Guardie di città. Personale. (Spese fisse). . . . . »	25,000
» 74. Casermaggio ed altre spese variabili per agenti e per allievi guardie di città. Sussidi ai coatti assegnati nei comuni del Regno . . . . . »	4,000
» 77. Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri . . . . »	15,000
» 82. Carceri. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico. (Spese fisse) . . . . . »	10,000
» 83. Carceri. Personale di custodia, sanitario, religioso e d'istruzione . . . . . »	20,000
» 86. Carceri. Premi d'ingaggio agli agenti carcerari . . . . »	10,000
» 91. Carceri. Mantenimento dei detenuti e degli inservienti, combustibile e stoviglie . . . . . »	290,000
» 92. Carceri. Provvista e riparazioni di vestiario, di biancheria e libri . . . . . »	10,000
» 104. Carceri. Fitto di locali. (Spese fisse) . . . . . »	10,000
» 109. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione. (Spese fisse) . . . . . »	2,000
» 110. Assegni di disponibilità. (Spese fisse) . . . . . »	11,000
Totale . . L.	<u>549,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico il progetto di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge:**

« **Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903** » (N. 204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-1903 ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire un milione cinquecentomila (L. 1,500,000) in aumento ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903.

Cap. 12. Indennità di traslocamento agli impiegati . . . . .	L. 40,000
» 13. Ispezioni e missioni amministrative . . . »	350,000
» 24. Spese casuali. . . . »	100,000
» 66. Competenze ad ufficiali e guardie di città per trasferte e permutamenti . . . . .	450,000
» 80. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragione di sicurezza pubblica, spesa pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe . . . »	110,000
» 122. Sicurezza pubblica - Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale ed indennità ai Reali carabinieri . . . »	450,000
Totale . . . . .	<u>L. 1,500,000</u>

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede di parlare la discussione è chiusa; trattandosi di articolo unico il progetto di legge sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del progetto di legge:** « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 4806,08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 200).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. Se nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 1492 36 iscritta al capitolo n. 59 *bis* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 13 - Corpi di cavalleria » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900 901.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 2457 38 iscritta al capitolo n. 59 *ter* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 14 - Armie e servizi di artiglieria e genio » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900 901.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 808 65 iscritta al capitolo n. 59 *quater* « Saldo delle contabilità relative al capitolo

n. 16 - Corpo invalidi e veterani » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata la maggiore assegnazione di L. 57 69 inscritta al capitolo n. 59 *quinquies* « Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 21 - Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901.

(Approvato)

Questo progetto di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto di tutti i progetti di legge approvati nella seduta di sabato e nella odierna.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Cancellerie e Segreterie giudiziarie:

Votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	9
Astenuto . . . . .	1

Il Senato approva.

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti:

Senatori votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	63
Contrari . . . . .	7
Astenuto . . . . .	1

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	7
Astenuto . . . . .	1

Il Senato approva.

Approvazione di nuove e maggiori assegnazioni e di diminuzioni di stanziamenti su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	64
Contrari . . . . .	6
Astenuto . . . . .	1

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni e di diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	61
Contrari . . . . .	9
Astenuto . . . . .	1

Il Senato approva.

Autorizzazione di maggiori assegnazioni a diversi capitoli dello stato di previsione della



LEGISLATURA XXI — 2<sup>a</sup> SESSIONE 1902-903 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 MAGGIO 1903

spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1902-903:

Senatori votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 4,816 08 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902:

Senatori votanti . . . . .	71
Favorevoli . . . . .	62
Contrari . . . . .	8
Astenuti . . . . .	1

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489 (serie 3<sup>a</sup>), concernente il bonificamento dell'Agro romano (N. 189 - *urgenza*).

Case popolari (N. 196).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1903 (ore 12)

**F. DE LUIGI**

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 18 MAGGIO 1903

## Cancellerie e Segreterie giudiziarie

### Art. 1.

Presso ogni Corte, tribunale o pretura vi è un cancelliere. Vi possono essere vice-cancellieri, e, presso le Corti e i tribunali, anche vice-cancellieri aggiunti.

### Art. 2.

I cancellieri, i vice-cancellieri, i vice-cancellieri aggiunti e quelli che ne fanno le veci, assistono i giudici nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni, contrassegnandone le firme; ricevono gli atti giudiziari e pubblici concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, conservano in deposito e ne rilasciano le copie e gli estratti a termini delle leggi di procedura.

### Art. 3.

Il numero complessivo dei funzionari addetti alle cancellerie e segreterie, e lo stipendio ad essi assegnato, è stabilito nella tabella annessa alla presente legge.

### Art. 4.

Nei casi di assoluta urgenza o di necessità di servizio, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può applicare temporaneamente un vice-cancelliere od un vice-cancelliere aggiunto, o un sostituto segretario o sostituto segretario aggiunto da uno ad un altro ufficio giudiziario del proprio distretto. La durata dell'applicazione dev'essere preventivamente fissata nel decreto del primo presidente.

### Art. 5.

Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza o di impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere o del vice-cancelliere aggiunto, possono essere assunti a farne le funzioni il cancelliere o uno dei vice-cancellieri aggiunti addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, o il segretario o vice-segretario addetto al pubblico ministero, o un alunno, o, in loro mancanza, un notaro esercente.

### Art. 6.

Presso ogni ufficio del pubblico ministero vi è un segretario, e vi possono essere pure sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti.

### Art. 7.

I segretari, sostituti segretari e sostituti segretari aggiunti del pubblico ministero soprastanno alla segreteria dell'ufficio, assistono il capo in tutti gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento, e compiono le funzioni che vengono loro delegate dal medesimo o da chi ne fa le veci.

### Art. 8.

In caso di mancanza od impedimento del segretario o dei sostituti segretari ed aggiunti, può essere destinato a farne le veci un vice-cancelliere o vice-cancelliere aggiunto della Corte o del tribunale, a cui è addetto l'ufficio del pubblico ministero.

### Art. 9.

Ai posti stipendiati nelle cancellerie e segreterie giudiziarie saranno nominati soltanto gli

alunni che hanno compiuto il tirocinio in conformità delle vigenti disposizioni.

In via di eccezione possono essere nominati a posti, non superiori a quello di cancelliere di tribunale, anche coloro che esercitano funzioni giudiziarie o che fanno parte del Ministero di grazia e giustizia, purchè questi abbiano appartenuto all'ordine del personale delle cancellerie.

Per le promozioni a qualunque grado nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie non è più richiesta la laurea.

#### Art. 10.

Gli alunni non possono ottenere la nomina al posto di vice-cancelliere di pretura, o ad altro equiparato, se non hanno l'età di anni ventuno compiuti, e non hanno superato l'esame di abilitazione ed ottenuta la dichiarazione di eleggibilità agli uffici di cancelleria e segreteria.

#### Art. 11.

I vice-cancellieri di pretura, i vice-cancellieri aggiunti di tribunale, i sostituti segretari, i sostituti segretari aggiunti non possono essere promossi prima di aver compiuto quattro anni nel grado.

La promozione dei funzionari di cancelleria e segreteria da uno ad altro grado è conferita per ordine di anzianità, osservate le norme indicate negli articoli 14 e seguenti della presente legge.

#### Art. 12.

In ogni sede di Corte d'appello è istituita una Commissione incaricata di sorvegliare il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto.

La Commissione è composta del primo presidente, del procuratore generale e d'un consigliere d'appello eletto dalla Corte in assemblea generale e per un biennio.

Il primo presidente d'accordo col procuratore generale destina ogni anno un funzionario di cancelleria a fare da segretario della Commissione.

Per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione la Commissione sarà composta del primo presidente,

del procuratore generale e d'un consigliere eletto in assemblea generale per un biennio della suprema Corte di cassazione di Roma.

#### Art. 13.

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente devono essere dai capi degli uffici giudiziari informate della capacità, operosità e condotta di ciascun funzionario delle cancellerie e segreterie, e di qualsiasi fatto che valga a dimostrarne il merito o il demerito.

Esse prendono nota delle informazioni, le esaminano e procedono a quelle ulteriori istruzioni che siano necessarie, interrogano, se ne è il caso, il funzionario interessato, e propongono i provvedimenti opportuni, esprimendo sempre il loro giudizio con deliberazione motivata.

#### Art. 14.

Le dette Commissioni devono compilare alla fine di ogni anno un elenco di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie di cui sopra, e, tenuti presenti i precedenti di ciascuno ed i rapporti dei rispettivi capi, ed esaminati, ove occorra, i lavori di ufficio, e quanto altro possa far prova della capacità, della operosità e della condotta del funzionario, gli assegnano il numero di punti che credono proporzionato al suo merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti in quanto alla capacità, dieci in quanto alla operosità, e dieci in quanto alla condotta del funzionario, e con voto orale e motivato, manifesta al presidente quanti punti stima giusto di assegnare per la capacità, quanti per la operosità e quanti per la condotta.

Il presidente vota per ultimo.

La somma totale dei voti dei commissari e del presidente è annotata al margine del nome del funzionario.

#### Art. 15.

L'elenco indicato nell'articolo precedente è sottoscritto da tutti i membri e rimane depositato negli atti della Commissione.

Una copia conforme dell'elenco e delle relative deliberazioni della Commissione è trasmessa al ministro guardasigilli.

Il funzionario otterrà, ove la richiegga, notizia della deliberazione che lo riguarda ed avrà diritto di far pervenire nel termine di 20 giorni le sue osservazioni, provocando la revisione del giudizio.

La Commissione delibererà sentito, ove lo creda, il reclamante.

#### Art. 16.

Il funzionario, che nell'elenco annuale riporta per tre anni consecutivi più di quattro quinti dei voti, è segnato nell'elenco dei funzionari distinti, ed in caso di vacanze a posti superiori gli è calcolato, agli effetti della anzianità, per anni quattro il periodo dei tre anni nei quali si è distinto.

Il funzionario che ha riportato nell'elenco annuale meno dei tre quinti del numero totale dei voti, non può nell'anno successivo essere promosso, quand'anche giungesse il suo turno di anzianità; e perde ogni diritto alla promozione chi per cinque volte non ha conseguito più dei tre quinti dei voti.

#### Art. 17.

Oltre al giudizio annuale sul merito dei funzionari la Commissione distrettuale, nonché la Commissione centrale per i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie presso le Corti di cassazione rispettivamente, è chiamata a dare il suo parere:

quando si tratta di sottoporre un funzionario di cancelleria o segreteria a provvedimenti disciplinari;

quando si tratta di affidargli un ufficio od incarico diverso da quello che esercita.

#### Art. 18.

Finchè non sia altrimenti disposto con legge, i cancellieri seguiranno ad esigere il decimo ed i diritti di copia ed a dividere coi funzionari di segreteria i proventi che attualmente riscuotono.

#### Art. 19.

Entro tre mesi dall'attuazione della presente legge il guardasigilli pubblicherà una nuova graduatoria di tutti i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, distinti per gradi

e per classi, in conformità della tabella organica annessa alla presente legge, secondo l'anzianità della rispettiva nomina, con le norme stabilite dall'art. 254 della legge sull'ordinamento giudiziario.

I funzionari che nella nuova graduatoria dovessero per ragioni dell'anzianità essere collocati in una categoria retribuita con stipendio inferiore a quello di cui sono provvisti, seguiranno a percepire l'attuale loro stipendio a titolo di maggiore assegno, finchè non raggiungano la categoria superiore.

#### Art. 20.

Nei primi tre anni dall'attuazione della presente legge le promozioni nel personale delle cancellerie e segreterie si faranno metà per merito e metà per anzianità; però sempre sulla proposta motivata delle anzidette Commissioni.

Tra i funzionari indicati dalle Commissioni stesse come promovibili per merito, la promozione non può essere conferita che al più anziano nel grado o nella categoria.

#### Art. 21.

Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui all'art. 19, n. 1, nella legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi L. 30, e sulla carta, pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30 ma non superi le 50 lire.

Le disposizioni dell'art. 30 della detta legge sono estese alla scritturazione della carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenze dei giudici conciliatori, ferme per il resto la disposizioni dell'art. 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

#### Art. 22.

Per gli originali dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive dei conciliatori aventi per oggetto un valore di oltre 30 a 100 lire, la tassa fissa di registro stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897,

n. 217, è trasformata in tassa di bollo, la quale sarà corrisposta mediante impiego, per il primo foglio di carta bollata di prezzo comprensivo anche della stessa tassa di registro. Nei casi in cui manca il corrispondente tipo di carta bollata, verrà fatto uso per il primo foglio di carta di prezzo immediatamente inferiore, supplendo alla deficienza mediante marca da bollo da applicarsi con le norme da stabilirsi nel regolamento, sotto la solidale responsabilità del conciliatore e del cancelliere.

## Art. 23.

La presente legge per quanto riguarda gli stipendi sarà attuata dal 1° luglio 1903.

A tale effettola maggiore somma di L. 973,100 sarà iscritta in aumento del capitolo delle spese di personale per una metà nell'esercizio 1903-04 e per intero nell'esercizio successivo.

L'aumento di stipendio sarà attribuito dapprima ai vice-cancellieri di pretura e vice-cancellieri aggiunti di tribunale e successivamente a quelli di grado superiore.

## Art. 24.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'articolo 163 dell'ordinamento giudiziario, rispetto ai vice-cancellieri in servizio presso le Corti di cassazione al 1° gennaio 1903.

## Art. 25.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte le altre necessarie per il coordinamento della presente legge con altre leggi e per l'attuazione della medesima.

## TABELLA ORGANICA.

Numero degli impiegati	DESIGNAZIONE DEGLI IMPIEGATI	Classi	Num. per classi	Stipendio	
				Individuale	Per classe
5	Cancellieri di Cassazione . . . . .	1	5	7,000	35,000
20	Cancellieri di Corte d'appello . . . . .	1	8	6,000	48,000
		2	8	5,000	40,000
5	Segretari di Procura generale di Cassazione . . . . .	3	9	4,500	40,500
11	Vice-cancellieri di Corte di Cassazione . . . . .	1	91	4,000	364,000
20	Segretari di Procura generale di appello . . . . .	2	102	3,500	357,000
162	Cancellieri di Tribunale . . . . .				
102	Vice-cancellieri di appello . . . . .	1	37	3,500	129,500
7	Vice-cancellieri aggiunti di Cassazione . . . . .	2	37	3,200	118,400
2	Sostituti segretari di Procura generale di Cassazione . . . . .	3	37	2,800	103,600
1549	Cancellieri di Pretura . . . . .	1	1194	2,300	2,746,200
493	Vice-cancellieri di Tribunale . . . . .				
96	Vice-cancellieri aggiunti di Corte di appello . . . . .				
162	Segretari di Regia Procura . . . . .				
3	Sostituti segretari aggiunti di Procura generale di Cassazione . . . . .				
85	Sostituti segretari di Procura generale di appello . . . . .	2	1194	1,900	2,268,600
1241	Vice-cancellieri di Pretura . . . . .				
416	Vice-cancellieri aggiunti di Tribunale . . . . .	1	1894	1,500	2,841,000
71	Sostituti segretari aggiunti di Procura generale di appello . . . . .				
166	Sostituti segretari di Regia Procura . . . . .				
				Organico nuovo. . . . . L.	9,091,800
				Organico attuale . . . . . »	8,124,900
				Differenza in più . . . . . »	966,900